

**Rapporto del Consiglio federale
sullo stralcio della mozione 08.3589 (Stadler)
del 2 ottobre 2008**

(Diritto d'autore. Compensi per gli autori invece che per processi)

del 9 dicembre 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente rapporto vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:

2009 M 08.3589 Diritto d'autore. Compensi per gli autori invece che per processi (S 17.12.08, Stadler; N 23.4.09, Commissione degli affari giuridici CN)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Rapporto

1 Situazione iniziale

Il 2 ottobre 2008 il consigliere agli Stati Hanruedi Stadler ha depositato una mozione concernente la semplificazione della riscossione dei compensi per diritti d'autore da parte delle società di gestione, con cui incarica il nostro Consiglio di predisporre le basi legali per la comunicazione di dati da parte delle casse di compensazione alle società di gestione, affinché le pretese legali degli autori possano essere fatte valere in modo più vantaggioso in caso di uso di opere protette (libri, giornali, ecc.). Il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione il 17 dicembre 2008, il Consiglio nazionale l'ha approvata il 28 maggio 2009 con 119 voti contro 41.

Essenzialmente il diritto d'autore conferisce all'autore la possibilità di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 della L del 9 ott. 1992 sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1). Al contempo, però, prevede anche una serie di restrizioni che impediscono all'avente diritto di esercitare tale prerogativa in determinate situazioni, come per esempio in caso di utilizzazione dell'opera da parte di disabili (art. 24c LDA), per uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA), a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA) o per informazione interna o documentazione in imprese (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA). Se per queste forme di utilizzazione è previsto un compenso, la sua riscossione è esercitata da una società di gestione. Nel 2009 in questi ambiti le cinque società di gestione svizzere hanno riscosso un totale di 237 milioni di franchi, di cui 177 milioni di franchi sono stati versati agli aventi diritto e 19 milioni di franchi sono stati destinati a fini culturali e sociali nell'interesse degli aventi diritto. Le spese amministrative sono state pari al 17 per cento delle entrate. Contrariamente a quanto si possa pensare, tali spese non sono legate in primo luogo alla riscossione. I costi sono causati soprattutto dalla complessa ripartizione basata sull'utilizzo, effettuata nell'interesse degli artisti con meno successo commerciale e quindi maggiormente dipendenti da tali entrate. In questo sistema i consumatori e le PMI sono coinvolti soprattutto attraverso il compenso riscosso sui supporti vergini e sulle fotocopie, per l'utilizzo di opere nelle reti elettroniche e per la ricezione di trasmissioni. Nel 2009 il compenso riscosso sui supporti vergini spettante alle società di gestione ha generato entrate pari a 24 milioni di franchi, di cui 19 milioni di franchi sono stati versati agli aventi diritto e 2 milioni di franchi sono stati destinati a fini culturali e sociali. Nel 2009 le entrate per le fotocopie e l'utilizzo di opere in reti elettroniche sono state pari a 14 milioni di franchi, di cui gli aventi diritto hanno ricevuto 11 milioni di franchi per l'utilizzo delle loro opere, mentre un milione di franchi è stato impiegato per scopi culturali e sociali. I compensi per la ricezione di trasmissioni sono stati pari a 20 milioni di franchi, di cui gli aventi diritto hanno ricevuto 15 milioni di franchi, mentre 2 milioni di franchi sono stati destinati a fini culturali e sociali.

L'intervento parlamentare in questione mirava a migliorare l'efficienza dell'incasso del compenso per le fotocopie e l'utilizzo di opere in reti elettroniche. Gli utenti sono infatti tenuti per legge a fornire alle società di gestione le informazioni necessarie per l'incasso e la ripartizione, sebbene i dati in questione siano perlopiù già disponibili presso le casse di compensazione. Attribuendo alle casse di compensazione la possibilità di comunicare i dati si sarebbero potuti evitare doppioni nelle procedure e costi inutili.

2

Posizione del Consiglio federale

Il nostro Consiglio si è espresso a favore della mozione, ritenendo la semplificazione proposta idonea a evitare pretese ingiustificate e a garantire l'applicazione delle disposizioni legali.

3

Attuazione dell'incarico del Parlamento

Il progetto prevedeva una notevole semplificazione dell'attuale sistema di autodi-chiarazione. Le imprese interessate sarebbero state esonerate dall'obbligo generaliz-zato di comunicare i dati già a disposizione degli organi incaricati di attuare la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). In tal modo la comunicazione dei dati sarebbe stata necessaria solo nei casi in cui i dati disponibili fossero risultati incompleti o errati.

L'attuazione dell'incarico del Parlamento ha nel frattempo dimostrato che la sempli-ficazione del sistema non consente di conseguire i risparmi previsti. A intervalli compresi tra tre e cinque anni la società di gestione ProLitteris invia il proprio questionario alle nuove imprese costituite in Svizzera nel periodo in questione¹. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST) negli ultimi anni sono state costituite circa 12 000 nuove imprese all'anno². ProLitteris stima che ciascuna impresa abbia bisogno di un'ora per compilare e restituire il questionario. Calcolando una tariffa oraria di 70 franchi, il totale ammonta a 840 000 franchi all'anno. Per l'ultimo invio, riguardante circa 63 000 utenti, ProLitteris ha valutato le spese a proprio carico (inclusi il reperimento degli indirizzi, la spedizione, i solleciti e le spese per il perso-nale) in circa 470 000 franchi: le spese annuali di ProLitteris ammontano quindi a circa 90 000 franchi³. Per l'intera economia nazionale le spese per il reperimento dei dati per far valere il compenso per i diritti d'autore ammontano quindi attualmente a circa 930 000 franchi all'anno.

La semplificazione del sistema permetterebbe a una significativa parte delle imprese di eliminare le spese per la compilazione dei questionari e a ProLitteris, secondo i dati da lei stessa forniti, di ridurre le proprie spese amministrative a 40 000 franchi all'anno. Tuttavia per le casse di compensazione risulterebbero spese aggiuntive, che dovrebbero essere coperte da ProLitteris. Secondo l'Ufficio federale delle assicura-zioni sociali (UFAS) la fornitura annua dei dati che le casse di compensazione dovrebbero comunicare costerebbe circa 110 000 franchi. A ciò si aggiungerebbero costi d'avvio stimati in 750 000 franchi, che, calcolando un periodo di ammortamento di cinque anni, comporterebbero spese aggiuntive annue di 150 000 franchi.

¹ Di norma circa il 9 per cento dei destinatari risulta tenuto al versamento della tariffa.

² Cfr. comunicato stampa «Più nuove imprese nel 2007» pubblicato dall'UST il 27 agosto 2009.

³ Per le circa 12 000 nuove imprese costituite ogni anno, il menzionato invio di circa 63 000 questionari ha richiesto 5,25 anni. Ne risultano spese annue di 90 000 franchi (470 000 fr. / 5,25).

Costi correnti e risparmi annui per gli anni 1–5

(in franchi)	status quo:	nuovo:	saldo:
Spese imprese	840 000	420 000	420 000
Spese ProLitteris	90 000	300 000 ⁴	–210 000
Risparmio totale			210 000

Costi correnti e risparmi annui a partire dall'anno 6

(in franchi)	status quo:	nuovo:	saldo:
Spese imprese	840 000	420 000	420 000
Spese ProLitteris	90 000	150 000 ⁵	–60 000
Risparmio totale			360 000

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, per ProLitteris la modifica comporterebbe un aumento dei costi, anziché una riduzione. L'eliminazione di metà delle spese amministrative permetterebbe alle PMI di risparmiare 420 000 franchi. Ciononostante l'Unione svizzera delle arti e mestieri ha rigettato la modifica, ritenendola inconciliabile con la protezione dei dati. Anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha criticato il progetto, adducendo due motivi: innanzitutto reputa la comunicazione dei dati estranea al sistema e in secondo luogo ritiene che un obbligo generale di informazione ai fini della riscossione dei compensi per gli autori sia sproporzionato se si considera che la LAVS permette invece una comunicazione (generale) dei dati alle autorità istruttorie penali soltanto nei casi in cui queste ne necessitano per denunciare o impedire un crimine (art. 50a cpv. 1 lett. d LAVS).

Le casse di compensazione e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza temono inoltre che la comunicazione di dati per fini estranei all'AVS comprometterebbe la collaborazione tra i datori di lavoro e gli organi incaricati dell'attuazione della LAVS, creando un precedente per richieste di informazioni analoghe.

4 Varianti

Sarebbe possibile semplificare notevolmente il sistema attuale cambiando l'approccio e prevedendo un compenso sulle apparecchiature. È anche ipotizzabile che nell'ambito dell'istituzione del registro IDI (numero unico d'identificazione delle imprese), indipendente e parzialmente accessibile al pubblico, sia possibile

⁴ All'anno: 40 000 franchi più 110 000 franchi di nuovi costi per il reperimento dei dati tramite le casse di compensazione più (nei primi cinque anni) 150 000 franchi di ammortamento.

⁵ All'anno: 40 000 franchi più 110 000 franchi di nuovi costi per il reperimento di dati tramite le casse di compensazione.

permettere alle società di gestione di accedere più facilmente ai dati che hanno il diritto di conoscere per legge. Infine è stata avanzata l'ipotesi di abolire il compenso per le fotocopie e l'utilizzo di reti elettroniche.

Valutazione delle varianti

Il compenso sulle apparecchiature è già stato rigettato in occasione della revisione totale della LDA e anche nel corso dei lavori preliminari alla revisione parziale del 2007 ha incontrato una forte opposizione. Questa variante non è quindi attuabile.

Nemmeno l'istituzione in corso del registro IDI risolverebbe il problema del reperimento dei dati da parte delle società di gestione. Infatti, sebbene queste soddisfino i requisiti per essere registrate come entità IDI con conseguente diritto di accesso ai dati del registro, tali dati non sarebbero sufficienti: in particolare il registro non indica il numero di collaboratori delle imprese, informazione necessaria per la riscossione del compenso per le fotocopie.

Considerati la garanzia della proprietà e gli obblighi internazionali, l'abolizione dell'attuale compenso sarebbe possibile soltanto se si introducesse una massiccia restrizione della licenza legale per le fotocopie per uso personale. Questo approccio non sarebbe però conciliabile con l'interesse legittimo degli utenti di poter utilizzare quanto più liberamente possibile le risorse tecniche e accedere alle informazioni.

5 Valutazione complessiva

Considerato che il progetto non permette a ProLitteris di conseguire i risparmi desiderati e che i potenziali beneficiari economici del nuovo sistema rigettano il progetto adducendo motivazioni molto significative e visto che nemmeno le altre varianti analizzate rappresentano una via percorribile, al momento si deve rinunciare a una semplificazione del sistema.

